



***Procura Generale della Repubblica
della Corte di Cassazione***

N. 23348/2021 R.G.

II PG

Letto il ricorso proposto nell'interesse *****, in proprio e quale legale rappresentante della ***** s.r.l., e di *****, avverso l'ordinanza emessa ex art. 666, comma 6, c.p.p. dal Tribunale di Roma che ha respinto l'opposizione al provvedimento, emesso dallo stesso Tribunale, di rigetto della richiesta di restituzione per equivalente, ex art. 46 del D.lgs 159/11, dell'azienda ***** s.r.l. la cui confisca era stata revocata dalla Corte d'appello, osserva.

Il Tribunale ha condiviso il provvedimento di rigetto originariamente impugnato assumendo l'inapplicabilità, nel caso specifico, dell'istituto della restituzione per equivalente previsto dall'art. 46 del d.lgs 159/11 perché tale norma troverebbe applicazione solo in caso di revocazione e/o in ogni caso di confisca *ex tunc*, e dunque, di invalidità genetica, e non di confisca *ex nunc* in quanto oggetto di diversa valutazione dei presupposti da parte dei giudici della prevenzione nei diversi gradi. Precisa, infine, il collegio che il bene confiscato non era stata l'azienda gestita nell'immobile di terzi ma la società ***** s.r.l., i conti correnti, i fondi comuni e i depositi fondi e che le autorizzazioni date dal Giudice Delegato agli atti che, secondo il ricorrente, avevano portato alla cessazione dell'azienda, furono motivate dalla necessità di prevenire la liquidazione e cancellazione della società.

La difesa dei ricorrenti. nel ricorso articolato in quattro motivi, deduce violazione di legge contestando, con la prima censura, l'interpretazione fornita dal Tribunale sulla base di un'errata analisi della sentenza della Sezione Quinta della Corte di cassazione n. 32692/2018. Secondo i ricorrenti non vi sarebbe alcuna differenza tra revocazione e riforma in appello che può riconoscere anche la invalidità genetica della confisca, tanto più nell'ipotesi in esame in cui la Corte d'appello aveva revocato la confisca ritenendo "falso ed insussistente ab origine" che l'autofficina della ***** fosse riferibile al proposto ***** . La

lettura costituzionalmente orientata della norma contestata, rispettosa del diritto di proprietà e dell'effettività della tutela giurisdizionale, impone di riconoscere al soggetto titolare del bene originariamente vincolato o la restituzione dei beni sequestrato ovvero l'equivalente in denaro. Con il secondo motivo la difesa denuncia ancora la violazione dell'art. 46 d.lgs 159/11 lamentando che, contrariamente a quanto assunto dal Tribunale, la vendita delle attrezzature e del magazzino allo stesso soggetto che contestualmente subentrava nel rapporto di locazione dell'immobile dove l'autofficina veniva esercitata, senza, peraltro, che l'Amministrazione Giudiziaria richiedesse un qualche corrispettivo per l'avviamento, aveva comportato una vera e propria cessione di azienda - giacché il rapporto locatizio faceva parte del patrimonio aziendale - che non poteva essere, pertanto, più restituita dopo la revoca della confisca. Né, assume la difesa, con il terzo motivo, deducendo la violazione dell'art. 41 d.lgs 159/11, conferenti erano le argomentazioni del Collegio decidente sull'oggetto del sequestro perché contrastanti con il verbale di esecuzione del sequestro stesso, che riferiva di "immissione nel complesso aziendale di *****", e con il contenuto dell'art. 41 citato che disciplina le modalità dell'esecuzione del sequestro di aziende "anche per effetto del sequestro avente ad oggetto partecipazioni societarie" nonché, infine, con il tenore della relativa relazione che aveva riguardato anche l'autofficina *****. Si censura, infine, con il quarto motivo, la motivazione del provvedimento nella parte finale in cui, incidentalmente, si dà atto che le autorizzazioni alla vendita e alla locazione erano state necessitate per evitare rischi peggiori sottolineando, al riguardo e in senso contrario, la quasi contestualità tra la cancellazione dell'azienda, il licenziamento dei dipendenti e la richiesta delle autorizzazioni, rilasciate successivamente, e la inadeguatezza delle scelte economiche e gestionali della Amministrazione Giudiziaria.

Si ritiene che il ricorso sia fondato.

Fondata, in particolare appare la prima censura. Non si reputa condivisibile la lettura dell'art. 46 d.lgs 159/11 effettuata dai giudici romani. Il primo comma di tale norma si occupa della restituzione per equivalente di beni già confiscati, assegnati per finalità ivi elencate ritenute meritevoli di tutela da parte dello Stato e la cui restituzione potrebbe frustrare l'interesse pubblico. In questo caso il soggetto titolare ha diritto a una somma pari al valore del bene come indicato nel rendiconto di gestione, al netto delle migliorie e con rivalutazione.

Il secondo comma dell'art. 46 d.lgs 159/11 prevede che tale disciplina si applichi tutte le volte che il bene sia stato venduto. L'attuale previsione è stata introdotta con l'art. 18 della L. 161/2017 che ha anche esteso le ipotesi di restituzione

per equivalente previste nel primo comma. In precedenza, la norma stabiliva “il comma 1 si applica altresì quando il bene sia stato venduto anche prima della confisca definitiva, nel caso in cui venga successivamente disposta la revoca della misura”, fattispecie che si attaglia al caso specifico.

L’eliminazione di tale dato testuale, tuttavia, non significa avere ristretto la possibilità di restituzione per equivalente solo ai casi di eliminazione *ex tunc* della confisca.

Vero che l’art. 46 del codice antimafia è espressamente richiamato nell’ipotesi di revocazione ossia nelle ipotesi in cui venga meno il titolo ablativo *ab origine*. Ma la norma appare avere valenza generalizzata estensibile a tutte i casi in cui la situazione sia irreversibilmente mutata o non può essere modificata perché si è scelto di privilegiare l’interesse pubblico e il soggetto destinatario della misura non possa rientrare più in possesso proprio di quel bene ma solo del corrispondente valore.

La modifica normativa intervenuta con la L. 161/17, in particolare, appare estendere tale istituto a tutti i casi in cui, a prescindere dalle sequenze processuali e dalle ragioni sottostanti, il compendio confiscato non sia più giuridicamente fruibile non perché destinato a soddisfare una delle finalità di interesse pubblico (art. 46, comma 1, d.lgs 159/11) ma perché semplicemente venduto a terzi e uscito definitivamente dalla disponibilità dello Stato, nella persona dei giudici e dell’amministrazione giudiziaria, sì da impedire la restituzione in forma specifica, una volta venuto meno il provvedimento di confisca.

L’ipotesi della vendita viene, in altri termini, equiparata all’ipotesi della destinazione del bene ad altre finalità perché ciò che rileva è l’impossibilità di ripristinare la situazione *ex ante* al provvedimento ablativo. L’art. 46, comma 1 seconda parte, precisa “In tal caso l’interessato nei cui confronti venga a qualunque titolo dichiarato il diritto alla restituzione del bene ha diritto alla restituzione di una somma equivalente ...”. Qualunque titolo, dunque, può essere alla base della restituzione e tale previsione è espressamente richiamata nel secondo comma dell’art. 46.

L’opzione ermeneutica adottata nel provvedimento impugnato renderebbe, del resto, la norma a rischio di illegittimità costituzionale perché difforme dai parametri appunto “*costituzionali e sovranazionali, che garantiscono sia la tutela della proprietà (art. 42 Cost.; art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali) sia la effettività della tutela giurisdizionale, principio generale del nostro ordinamento (Cost., art. 24, 103 e 113), del diritto sovranazionale (art. 6 e 13 della Convenzione cit.) e del diritto*

dell'Unione, attualmente sancito dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, per come richiamata nell'art. 6, par. 1, TUE con "lo stesso valore giuridico dei trattati" (Corte giustizia, 22/12/2010, DEB, §§ 30-31; Corte giustizia, 01/03/2011, Chartry, § 25; Corte giustizia, 28/07/2011, Samba Diouf, § 49; per una ricostruzione, v. Sez. 6, n. 17170 del 01/03/2016, Colucci, Rv. 267170)" (Sez. 5, Sentenza n. 32692 del 15/03/2018 Cc. (dep. 16/07/2018) Rv. 273889 – 01).

La citata decisione, contrariamente a quanto assunto dal Tribunale, non prende in considerazione la sola "invalidità genetica" ma si riferisce al venir meno del titolo genetico senza distinguere se *ex nunc* o *ex tunc* e all'accertamento della fondatezza della pretesa del soggetto interessato che non può "vedersi precluso il concreto soddisfacimento dell'interesse protetto" il quale se non può essere garantito dalla "restitutio in integrum" - regola generale – lo sarà con una restituzione di un importo equivalente al valore del bene, in grado di riespandere, comunque, la sfera patrimoniale dell'interessato compressa dalla misura ablativa.

Consegue la legittimità della pretesa dei ricorrenti.

L'accoglimento della prima doglianza, ad avviso di questo Ufficio, assorbe la valutazione delle ulteriori censure illustrate nei successivi tre motivi che, in ogni caso, sono state affrontate solo superficialmente dal Tribunale, proprio perché condizionato dall'errata scelta interpretativa, con una motivazione del tutto deficitaria a fronte delle articolate argomentazioni difensive.

P.Q.M.

Chiede che la Corte di Cassazione annulli con rinvio il provvedimento impugnato.

Roma, 13 dicembre 2021

Il sostituto Procuratore generale

Delia Cardia